
PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M6 -Intervento 4.4.1

“Investimenti non produttivi in ambiente agricolo”

Annualità 2021

Pubblicazione del 09/07/2021

D: Dalle disposizioni attuative dello bando in oggetto emergono i seguenti aspetti: *"L'intervento 4.4.1 sostiene la realizzazione di investimenti non produttivi, finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale che rappresentano elementi di tipicità in grado di essere valorizzati, a fornire servizi ecosistemici, anche al fine di aumentare l'attrattività turistica dello stesso paesaggio agrario", e ancora "Per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico", in aggiunta "Il sostegno è riconosciuto per interventi realizzati sull'intero territorio della Regione Calabria, nelle quali è sancito il divieto di caccia secondo quanto previsto nella DGR n. 342 del 2 novembre 2020".*

All'interno dell'elenco delle Aree Natura 2000 previsti dall'allegato A del DGR 342 del 02/11/2020 (si veda pagina 19 del pdf allegato) figurano la zona "Foreste Rossanesi" (che comprende anche il foglio mappale n.139 del comune di Corigliano-Rossano su cui è presente la nostra azienda), si segnala il link dell'area indicata dalla European Environment Agency: <https://eunis.eea.europa.eu/sites/IT9310067>. La deliberazione in parola non esclude tale zona dalle Aree Natura 2000 in cui vige il divieto di caccia, pertanto dovrebbe essere rappresentata tra le zone eleggibili ai fini del bando: PSR CALABRIA 2014/2020 - MISURA 4 Intervento 4.4.1 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo - Annualità 2021.

Il citato "allegato A" a pagina 12 sancisce le norme per la caccia nelle ZPS (ad esempio il "Marchesato e Fiume Neto" è una ZPS e nella cartografia allegata al bando è correttamente non riportata), inoltre l'impianto del decreto sancisce le ZSC (le Foreste Rossanesi sono ZSC) su cui si può cacciare individuandole a pagina 13 (Fiumara Saracena, Fiumara Avena, ecc.) e queste correttamente non sono riportate nella cartografia allegata al bando, le Foreste Rossanesi (Ente gestore: Parco nazionale della Sila) non sono richiamate tra le ZSC su cui è possibile cacciare. Pertanto, sulla ZSC "Foreste Rossanesi" è sempre permesso cacciare?

Il dubbio è alimentato dalla lettura della delibera (http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL11/46_file/deliberazione%20CR%2046_signe_d_signed.pdf) del Consiglio regionale della Calabria n.46 del 14 luglio 2020 (per l'allegato alla delibera si veda: http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL11/46_file/Allegato%20deliberazione%2046.pdf) dove sono riepilogate le ZSC gestite dal Parco Nazionale della Sila (veda pagina 6 dell'allegato alla delibera).

Da quanto si evince dalla cartografia allegata al bando, nel Parco Nazionale della Sila, segnalato in verde nella carta, vige il divieto di caccia ancorché non è riportato nell'elenco a pagina 13 dell'allegato A. Nella cartografia allegata al bando sono state segnalate tutte le ZSC gestite dal Parco nazionale della Sila (veda sempre pagina 6 dell'allegato: http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL11/46_file/Allegato%20deliberazione%2046.pdf) e quindi si immagina vadano segnalate anche le Foreste Rossanesi o altrimenti, per coerenza, occorre rendere inleggibili tutte le ZSC non contemplate nell'elenco (griglia) previsto nel corpo del DGR n. 342 del 2 novembre 2020.

	<p>R: Il sostegno è riconosciuto per interventi realizzati sull'intero territorio della Regione Calabria, nelle quali aree è sancito il divieto di caccia secondo quanto previsto dalle DGR n. 342 del 2 novembre 2020 e DGR n. 504 del 30.12.2020. Nello specifico, preso atto delle relative ordinanze cautelari del Tar Calabria in merito all'approvazione del calendario venatorio annualità 2020-2021, vengono individuate le aree in cui è fatto assoluto divieto dell'attività venatoria. La zsc IT 9310067 Foreste Rossanesi non rientra nell'elenco delle aree in cui è vietata l'attività venatoria.</p>
2	<p>D: Secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la rendicontazione dei contributi in natura e lavori in economia, al punto 2 "La presente circolare non si applica alle misure del PSR che concedono un contributo pubblico pari al 100% delle spese ammissibili poiché tali misure, in applicazione della citata lettera a) dell'art. 69.1 del Regolamento (UE) 1303/2013, non prevedono l'ammissibilità dei contributi in natura". Questo vale anche per i lavori in economia?</p> <p>Nello specifico, per quanto riguarda la Mis 4.4.1 "investimenti non produttivi", è previsto nel suddetto bando l'ammissibilità di spese mediante lavori in economia?</p> <p>R: I lavori in economia, svolti direttamente dall'azienda beneficiaria ma con spese effettivamente sostenute e tracciate, sono ammissibili.</p>
3	<p>D:</p> <p>1) È possibile specificare meglio e chiarire la possibilità di utilizzo anche di specie arboree autoctone oltre che arbustive per il ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti)?</p> <p>2) È possibile specificare meglio e chiarire se il ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti) sono da considerarsi interventi ammissibili esclusivamente se tutti interposti tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline) o se tale limitazione è valida solo per le fasce tampone come per definizione delle stesse? In buona sostanza, se i corridoi ecologici (definiti come aree di collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro struttura lineare o il loro ruolo di raccordo, favoriscono i processi di migrazione, di distribuzione geografica e di scambio genetico delle specie selvatiche), sono considerati anche come interventi per il ripristino del paesaggio tradizionale, possono essere ammessi in tutte le aree che contribuiscono a tale finalità, a prescindere dalla loro interposizione tra la SAU e corsi d'acqua, fossi o scoline?</p> <p>3) È ammissibile la realizzazione di recinzioni in pali di castagno con rete metallica, per rendere compatibile l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica, nel caso in cui vengano installate in area (dove vige il divieto di caccia per la presenza di abitazioni rurali, stalle, magazzini) limitrofa/confinante con l'Area Natura 2000, col fine di proteggere dai danni le colture di pregio presenti (orticole, frutteti quali noci, meli, prugni, ciliegi)?</p> <p>4) Atteso che sono totalmente esclusi i contributi in natura, sono altresì ammissibili eventuali lavori in economia?</p>

	<p>R:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le specie arboree sono ammesse solo per i boschetti.2. Nel presente bando sono ammissibili le siepi e e/o i filari “se tutti interposti tra l’area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d’acqua, fossi o scoline)”3. Le aree eleggibili sono esclusivamente quelle definite nella cartografia allegata al bando, ogni area al di fuori di esse, anche se vicine o limitrofe, non sono ammissibili.4. I lavori in economia, svolti direttamente dall’azienda beneficiaria ma con spese effettivamente sostenute e tracciate sono ammissibili.
4	<p>D: Nelle disposizioni attuative, viene riportato al punto 4: <i>Localizzazione dell’intervento. Il sostegno è riconosciuto per interventi realizzati sull’intero territorio della Regione Calabria, nelle quali è sancito il divieto di caccia secondo quanto previsto nella DGR n. 342 del 2 novembre 2020.</i></p> <p>Se una azienda ricade in parte in zona con divieto di caccia ed in parte all’esterno, l’investimento finanziabile, nel caso specifico la realizzazione di un sentiero per la transumanza, sarà solo quello che ricade in zona con divieto di caccia? La restante parte, invece, è a carico dell’impresa richiedente oppure non è ammissibile in quanto non ricade per intero all’interno dell’area con divieto di caccia?</p> <p>R: La parte dell’investimento che ricade in zona con divieto di caccia individuata nella cartografia allegata al bando, è ammissibile.</p>
5	<p>D: Secondo la cartografia pubblicata sul sito www.calabriapsr.it, un terreno aziendale (costituito da unica particella di circa 50 ha) ricade in parte in zona con divieto di caccia ed in parte in zona dove non vige il divieto di caccia. È finanziabile l’investimento di ripristino di opere per la regimazione delle acque superficiali in eccesso se ricadono sul terreno all’esterno della zona con divieto di caccia, considerato che i deflussi superficiali saranno raccolti in un laghetto da realizzare sulla porzione di terreno della medesima particella che invece ricade in zona con divieto di caccia?</p> <p>Tali investimenti si possono realizzare su terreni in parte agricoli (seminativi, orti e frutteti) ed in parte pascoli e boschi?</p> <p>R:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le opere finanziabili sono esclusivamente quelle che ricadono nelle aree con divieto di caccia individuate dalla cartografia allegata a bando.2. La localizzazione dell’intervento è prevista solo per i terreni a destinazione agricola.
6	<p>D: È possibile specificare meglio e chiarire la possibilità di utilizzo anche di specie arboree autoctone oltre che arbustive per il ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti), atteso che tutte le definizioni/descrizioni degli elementi citati riportate in letteratura nonché nelle norme riferite al mantenimento del paesaggio (p.e. Regione Calabria D.G.R. n. 254 del 21/06/2019 Allegato A), contemplano sempre espressamente la presenza di specie arboree unitamente a quelle arbustive?</p>

	<p>R: Nel bando di riferimento si prevede la realizzazione di corridoi ecologici solo con specie arbustive autoctone. Le specie arboree, autoctone, possono essere impiegate per la costituzione di boschetti</p>
7	<p>D: Il proprietario di un vigneto terrazzato ricadente nell'ambito della costa viola, non essendo impresa agricola, può accedere agli aiuti per il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali (muretti a secco) con pietrame locale?</p> <p>R: Il bando ritiene ammissibili i beneficiari "agricoltori", senza richiedere specifica qualifica di iap o cd, ed anche i "gestori" di terreni agricoli, ovvero chiunque li conduca (ivi compreso il proprietario) a vario titolo.</p>
8	<p>D: Un'azienda agricola possiede un terreno di circa ha 3,20, ricadente in Aree Protette e Zone Speciali di Conservazione, per come previsto dal bando in oggetto. Nel corso degli anni l'azienda ha apportato delle modifiche all'ordinamento produttivo, passando da pascolo arborato a seminativo e uliveto. Queste modifiche possono penalizzare le finalità degli interventi che intende realizzare (terrazzamenti, creazione di corridoi ecologici, recinzioni)?</p> <p>R: Fermo restando che le aree di intervento siano comprese nella cartografia allegata al bando, i miglioramenti fondiari descritti non penalizzano le finalità dell'intervento. Si specifica altresì che le recinzioni non sono ammissibili su seminativo ed uliveto.</p>
9	<p>D: Salve, un'azienda possiede due codici Ateco, di cui quello prevalente è artigianale mentre quello agricolo è secondario. Può partecipare al bando in oggetto?</p> <p>R: Il codice Ateco è ininfluenza ai fini della partecipazione al bando; il beneficiario deve essere agricoltore o comunque gestore del terreno per poter accedere al bando.</p>
10	<p>D: Buongiorno cosa intendete per gestore di terreni agricoli? Può partecipare al bando il proprietario di alcuni terreni, né agricoltore e né possessore di partita IVA, terrazzati ricadenti nell'area denominata i terrazzi della costa viola?</p> <p>R: Se lei è proprietaria del terreno, ne ha anche il possesso, e lo conduce, può partecipare al bando pur non essendo agricoltore e non avendo partita iva.</p>
11	<p>D: Nelle disposizioni attuative del bando misura 4.4.1. al punto 2. descrizione dell'intervento, al quarto capoverso è riportato per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico.</p> <p>Nelle medesime disposizioni attuative al punto 4. Localizzazione dell'intervento, è invece riportato che il sostegno è riconosciuto per interventi realizzati sull'intero territorio della Regione Calabria, nelle quali è sancito il divieto di caccia secondo quanto previsto nella DGR n. 342 del 2 novembre 2020, salvo l'eccezione relativa ai "terrazzi della Costa Viola". Consultando la cartografia si è verificato l'azienda in questione ricade in zona natura 2000, ma all'esterno della zona con divieto di caccia ed alla stessa molto prossima, pertanto è possibile partecipare al bando?</p> <p>R: No</p>

12

D: Al punto 4 delle disposizioni attuative, *Localizzazione dell'intervento*, è riportato che l'intervento 4.4.1. prevede "investimenti non produttivi in ambiente agricolo" e pertanto i terreni oggetto di intervento devono avere destinazione agricola.

Cosa si intende per destinazione agricola? Si intende che la destinazione urbanistica del terreno deve essere agricola o che sul terreno devono essere praticate coltivazioni agricole e quindi sono esclusi i terreni forestali?

R: La destinazione agricola è determinata sia dalla destinazione urbanistica, che dall'effettiva utilizzazione agricola. Le aree forestali sono escluse.